



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Mastrocola Antonietta**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**dott. Bertoni Paolo**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>64</b>  | <b>03/10/2017</b> | <b>13</b>                              | <b>0</b>       |

Oggetto:

***Rendiconto della Gestione Esercizio 2015. Riaccertamento Ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011 dei Residui passivi esistenti al 31/12/2015 sul cap. 562 del Bilancio Regionale. Rettifica decreto dirigenziale n. 49 del 12/09/2017.***

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | Data registrazione  | _____ |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          | _____ |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.   | _____ |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | _____ |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  | _____ |

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- a. [l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006](#), ha sostituito la tabella di cui all'[art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997](#), ed ha aumentato, per i pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
- b. [l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
- c. [l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006](#), ha demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie derivanti dall'attuazione delle norme di cui ai precedenti punti e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d. in ottemperanza a tali ultime disposizioni normative il MEF con successivi decreti direttoriali, da ultimo con **Decreto Direttoriale dell'8 maggio 2017** ha decretato che *"Gli importi spettanti all'Erario devono essere versati all'erario entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della repubblica [...]"* stabilendo al contempo che *"Qualora il versamento degli importi spettanti all'erario non sia effettuato entro il termine indicato al precedente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna Regione [...] a statuto ordinario sulle risorse spettanti a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione IVA"*.
- e. la quantificazione definitiva delle somme per le quali lo Stato procede ad effettuare la compensazione sono materialmente individuate mediante decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidazione finale della quota di compartecipazione IVA non sanita di competenza delle Regioni, decreto con il quale materialmente viene determinato il quantum e l'esigibilità del credito da parte dello Stato;
- f. il diritto ad accertare ed incassare le somme a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione IVA per la parte compensata ed il contestuale obbligo all'impegno e a alla liquidazione in commutazione di entrata dell'obbligazione nei confronti dello Stato per il maggior gettito della tassa automobilistica sorge all'atto dell'approvazione del decreto MEF di cui al precedente punto;

### PREMESSO altresì che

- a. che sul cap. 562 del Bilancio Regionale, recante ad oggetto **"RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322, LEGGE N. 296/2006"**, al 31/12/2015 risultano residui passivi per complessivi Euro 65.262.132,09 per il riversamento alla Stato del maggior gettito della tassa automobilistica per le annualità 2012, 2013 e 2014, come analiticamente individuati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b. con decreto dirigenziale n. 49 del 12/09/2017 si è proceduto ad approvare gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 sui capitoli attribuiti alla responsabilità gestionale delle Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Dlgs n. 118/2001 e si è proceduto a confermare i residui esistenti al 31/12/2015 sul citato capitolo 562;

### RITENUTO pertanto necessario:

- a. prendere atto che, non essendo ancora intervenuto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la parte della componente non sanitaria della compartecipazione IVA per la

- quale ha proceduto, per le annualità 2012, 2013 e 2014, alla compensazione di cui al Decreto Direttoriale Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2017, non è ancora conosciuto il quantum definitivo e l'esigibilità da parte dello stato del Maggior gettito della Tassa Automobilistica di cui all'[art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006](#);
- b. prendere, altresì, atto che, sui capitoli di entrata n. 86 "QUOTA NON SANITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE IVA (DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 0096631 DEL 21/11/2012)", e n. 109 "COMPARTECIPAZIONE IVA NON SANITA' 2013", non risultano residui attivi al 31/12/2015 relativi alle annualità sopra descritte;
  - c. di dichiarare, per l'effetto, a rettifica di quanto disposto con il citato decreto n. 49 del 12/09/2017, ai fini del riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011, l'economia complessiva di **Euro 65.262.132,09** a valere dei residui passivi esistenti al 31/12/2015 sul cap. 562, come analiticamente indicati nell'allegato 1 al presente decreto, e che ne forma parte integrante e sostanziale, in quanto le relative obbligazioni, fino ad adozione del decreto del MEF di cui al punto a, non risultano determinate nel quantum e non sono ancora esigibili;
  - d. demandare a successivo provvedimento, ad avvenuta approvazione del decreto del MEF che quantifica le somme per le quali si procede a compensare, per le annualità sopra descritte, sulla parte della componente non sanitaria della compartecipazione IVA il Maggior gettito della Tassa Automobilistica di cui all'[art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006](#);

#### VISTI

- a. il D.Lgs 23 Giugno 2011, n.118;

#### D E C R E T A

*Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate:*

1. di prendere atto che, non essendo ancora intervenuto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la parte della componente non sanitaria della compartecipazione IVA per la quale ha proceduto, per le annualità 2012, 2013 e 2014, alla compensazione di cui al Decreto Direttoriale Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 maggio 2017, non è ancora conosciuto il quantum definitivo e l'esigibilità da parte dello stato del Maggior gettito della Tassa Automobilistica di cui all'[art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006](#);
2. di, prendere, altresì atto che, sui capitoli di entrata n. 86 "QUOTA NON SANITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE IVA (DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 0096631 DEL 21/11/2012)", e n. 109 "COMPARTECIPAZIONE IVA NON SANITA' 2013", non risultano residui attivi al 31/12/2015 relativi alle annualità sopra descritte;
3. di dichiarare, per l'effetto, a rettifica di quanto disposto con il citato decreto n. 49 del 12/09/2017, ai fini del riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011, l'economia complessiva di **Euro 65.262.132,09** a valere dei residui passivi esistenti al 31/12/2015 sul cap. 562, come analiticamente indicati nell'allegato 1 al presente decreto, e che ne forma parte integrante e sostanziale, in quanto le relative obbligazioni, fino ad adozione del decreto del MEF di cui al punto a, non risultano determinate nel quantum e non sono ancora esigibili;
4. di demandare a successivo provvedimento, ad avvenuta approvazione del decreto del MEF che quantifica le somme per le quali si procede a compensare, per le annualità sopra descritte, sulla parte della componente non sanitaria della compartecipazione IVA il Maggior gettito della Tassa Automobilistica di cui all'[art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006](#);
5. di inviare il presente decreto all'UOD 50 13 04 "Rendicontazione, Indebitamento Diretto e Bilancio Consolidato" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per gli adempimenti consequenziali.

La Direttrice Generale

Dott.ssa Antonietta Mastrocola

## RESIDUI PASSIVI

| Esercizio | Capitolo | Anno Residuo | Capitolo Residuo | N. Impegno | Residuo al 31/12/2015 | Residuo 2015 aggiornato al 11/09/2017 | Miss | Prog | Tit | Oggetto Impegno  | Oggetto Capitolo  | Esiti del Riaccertamento         |  |                       |                    | Note |
|-----------|----------|--------------|------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|------|------|-----|--|---|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|------|
|           |          |              |                  |            |                       |                                       |      |      |     |  |   | Insussistenza del Debito (si/no) | Motivazioni dell'insussistenza   | Importo Insussistenza | Importo Confermato |      |
| 2015      | 562      | 2012         | 562              | 6954       | 24.000.000,00         | 24.000.000,00                         | 1    | 4    | 1   | RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322. LEGGE N. 296/2006 - IMPEGNO DI SPESA | RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1. COMMI 235 E 322. LEGGE N. 296/2006 | SI                               | Non sussistono obbligazioni giuridiche perfezionate nei confronti dello Stato. | 24.000.000,00         | 0,00               |      |
| 2015      | 562      | 2013         | 562              | 6251       | 21.262.132,09         | 21.262.132,09                         | 1    | 4    | 1   | RIVERSAMENTO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322, LEGGE N. 296/2006                               | RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1. COMMI 235 E 322. LEGGE N. 296/2006 | SI                               | Non sussistono obbligazioni giuridiche perfezionate nei confronti dello Stato. | 21.262.132,09         | 0,00               |      |
| 2015      | 562      | 2015         | 562              | 1295       | 20.000.000,00         | 20.000.000,00                         | 1    | 4    | 1   | RIVERSAMENTO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322 LEGGE N. 296/2006                                | RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1. COMMI 235 E 322. LEGGE N. 296/2006 | SI                               | Non sussistono obbligazioni giuridiche perfezionate nei confronti dello Stato. | 20.000.000,00         | 0,00               |      |
|           |          |              |                  |            |                       |                                       |      |      |     |  |   |                                  | <b>65.262.132,09</b>   | <b>0,00</b>           |                    |      |